

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina delle attività di barbiere,
parrucchiere e affini

(Legge 14 febbraio 1963, n. 161)

(Legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

1449/71 -

Stabilimento Tipografico Offset - Emilio Gaspari -
Morciano di Romagna - Telef. 98.127 - 98.314

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere da uomo e da signora, e affini, inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione o presso il domicilio dei clienti o presso enti, istituti, uffici e associazioni, anche a titolo gratuito.

Art. 2

Obbligo dell'autorizzazione

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1, o anche soltanto alcune di esse, deve essere munito di apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

L'autorizzazione suddetta è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 successivo, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 3

Concessione dell'autorizzazione

(Art. 4 Legge 23 dicembre 1970, N. 1142)

La concessione dell'autorizzazione è subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti, e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la commissione di cui al successivo art. 7.

Art. 4

Rifiuto dell'autorizzazione

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco, che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla data della notificazione della decisione stessa.

Art. 5

Natura e limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa per un determinato esercizio, che potrà essere per uomo, per signora o misto e per i locali in essa indicati. I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate, dovranno essere specificati nell'autorizzazione medesima.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a nuova autorizzazione, da concedersi con le stesse modalità della concessione originaria.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o nella destinazione dei locali, dovrà richiedersi ed ottenersi nuova autorizzazione, che sarà rilasciata in base a nulla osta dell'Ufficiale sanitario del Comune, previo accertamento dei soli requisiti igienici dei locali, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 6

Termine e validità dell'autorizzazione

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di concessione della autorizzazione, senza che le attività, per le quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, abbiano avuto inizio, la licenza sarà revocata.

Art. 7

Commissione Comunale consultiva

Presso il Comune è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dall'Ufficiale Sanitario;
- dal Comandante della polizia municipale;
- da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano, residente nel Comune.

Al parere della stessa commissione è subordinato il rilascio di ogni autorizzazione di cui al precedente art. 2.

Al parere obbligatorio ma non vincolante della commissione stessa è subordinata anche la adozione del presente regolamento.

La detta Commissione viene costituita dal Sindaco con proprio decreto a seguito delle designazioni suddette.

CAPO II.

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Domanda

Per ottenere l'autorizzazione prescritta, l'interessato deve presentare al Sindaco domanda, su carta legale, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e professione del richiedente;
- b) le attività che si intendono esercitare, con la specificazione di eventuali procedimenti tecnici da usarsi nelle attività stesse;
- c) il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono l'esercizio;
- d) la dichiarazione che l'impresa di barbiere o di parrucchiere, ed altri simili, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, trovasi o meno iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, con gli estremi della eventuale iscrizione.

Per le imprese societarie, diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione della azienda.

Art. 9

Accertamento dei requisiti di impresa artigiana (Art. 2 lett.a) Legge 23 dicembre 1970, N. 1142)

Non appena pervenuta la domanda, nel caso che l'impresa di barbiere, parrucchiere e simili, abbia dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'ufficio comunale richiederà la relativa conferma dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura territorialmente competente.

In difetto di tale iscrizione, dovrà promuoversi l'accertamento, da parte della Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, che l'impresa di cui sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

Art. 10

Accertamento della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell'azienda

(Art. 2 lett. c) della Legge 23 dicembre 1970, N. 1142)

Alla stessa Commissione provinciale per l'artigianato dovrà pure, in ogni caso, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, o del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

Art. 11

Accertamenti igienico - sanitari
(Art. 2 lett. b) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

L'Ufficio comunale promuoverà, inoltre, da parte dell'Ufficiale sanitario, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

Art. 12

Requisiti igienici dei locali

I locali degli esercizi delle attività di barbiere, parrucchiere da uomo e da signora ed affini di cui all'art. 1 del presente regolamento devono soddisfare alle seguenti condizioni igieniche:

a) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno m. 1,50, dovranno essere costituiti o rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che consentano la necessaria pulizia e disinfezione ;

b) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi (uno per ogni posto-cliente) ad acqua corrente e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto o per la loro raccolta, nel caso che non vi sia possibilità di immissione delle acque stesse nella rete di fognatura. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico ;

c) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aereati per un facile e rapido ricambio di aria.

Art. 13

Esercizi posti in località prive di acquedotto

Nei locali degli esercizi posti in località eccentriche, prive di acquedotto, può essere riconosciuta, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, l'idoneità igienica degli stessi, in difetto del requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo, fermo restando il principio della massima possibile pulizia dei locali e dei lavoranti e della igiene dei clienti.

Art. 14

Esercizi misti

Gli esercizi misti, per uomo e signora, devono disporre di appositi reparti distinti; adiacenti ed intercomunicanti, ma con ingresso separato.

Art. 15

Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante

(Art. 1 legge 23 dicembre 1970, n. 1142)

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

Art. 16

Arredamento e suppellettili degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, per la raccolta delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 17

Attrezzatura e corredo degli esercizi

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e accappatoi in numero sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di comodi sedili imbottiti, con appoggia-capo da coprire con carta impermeabile, da rinnovarsi ad ogni servizio.

Art. 18

**Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti
(Art. 2 lett. d) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142)**

Art. 19

**Accertamento delle distanze ad opera della polizia municipale
(Art. 2 lett. d) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142)**

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Art. 20

**Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici
usati nelle attività soggette ad autorizzazione**

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene e che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoranti.

Art. 21

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, compreso il proprietario e le persone della famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 262

del T. U. delle leggi sanitarie, modificato con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffusive.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore del negozio, per essere esibiti ad ogni richiesta della autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovazione annua, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'Ufficiale sanitario.

Art. 22

Norme igieniche

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente :

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dall'Ufficio comunale di igiene ;

b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere immersi in alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'Ufficio comunale di igiene. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere ;

c) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata ;

d) dopo la rasatura della barba deve sempre essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;

e) le spazzole che servono per i capelli devono essere ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate ;

f) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati.

Art. 23

Pulizia del personale

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una vestaglia bianca abbottonata, con maniche chiuse al polso.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 24

Impiego di solventi

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aereazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

Art. 25

Difesa dei locali contro le mosche

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche.

In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi dovranno essere munite di dispositivi atti alla difesa contro le mosche.

Le porte di accesso dall'esterno dovranno essere munite di tende pendule.

Art. 26

Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti *l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per i vari servizi.*

Art. 27

Orario di apertura dell'esercizio

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento saranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, ed in caso di disaccordo, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI

Art. 28

Esercizi già esistenti

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività professionali disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, per poter continuare tali attività, devono richiedere l'autorizzazione prevista dalla citata legge e dall'art. 2 del regolamento.

Tale autorizzazione sarà concessa senza subordinazione a condizioni di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, relativa alla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Art. 29

Requisiti igienici degli esercizi già esistenti

I locali degli esercizi esistenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento, i quali non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformati e adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi, entro il termine di tempo che verrà loro assegnato dall'autorità comunale.

Art. 30

Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti attività di barbiere, parrucchiere per signora e affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prescritta, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni ai regolamenti comunali.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 31

Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le leggi e regolamenti generali in vigore, e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e nel Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 32

Penalità

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 27 luglio 1961, n. 603 e con legge 3 maggio 1967, n. 317, con sanzione amministrativa da L. 800 a L. 200.000.

Art. 33

Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio

1915, n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse o non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 34

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli organi di controllo, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sarà stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE - ESECUTIVITA'

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il _____
_____ con deliberazione n. _____ : pubblicato il _____ ed
inviato alla Commissione $\frac{\text{regionale}}{\text{provinciale}}$ di controllo il _____

Approvato dalla Commissione $\frac{\text{regionale}}{\text{provinciale}}$ controllo, previo parere della Commissione
provinciale per l'artigianato, con decisione n. _____ del _____
E' stato poi nuovamente pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____
_____ al _____ divenendo
esecutivo il _____

**NORME LEGISLATIVE E DI ESECUZIONE
VIGENTI IN MATERIA**

Legge 14 febbraio 1963, n. 161 - *Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.*

Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 - *Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 concernente la disciplina dell'attività di barbiere per uomo e donna e mestieri affini.*

Legge 25 luglio 1956, n. 860 - *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.*

Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - *Disciplina dell'apprendistato.*

Testo Unico Leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265.

Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 153 T. U. Legge Com. e Prov. 4 febbraio 1915, n. 148.

Circolare del Ministero dell'Industria e Commercio (Direz. Gen. Artigianato e Piccole Industrie) n. 169 del 20 maggio 1963.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Sanità Pubblica) n. 159 - Prot. n. 20900.49.25295, del 30 novembre 1936.